



REGOLAMENTO PER L'ALBO SPECIALE DEGLI ASSOCIATI ALL'ISTITUTO CERVI - PERSONE FISICHE

ART. 1 - FUNZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO

In base a quanto previsto all'art. 8 dello Statuto, l'Assemblea dei Soci o su suo mandato dal Consiglio di Amministrazione, emana il presente Regolamento per disciplinare le modalità e le procedure di funzionamento dell'Albo Speciale degli Associati all'Istituto.

Ai sensi del suddetto articolo il presente regolamento disciplina:

- Condizioni per l'ammissione all'iscrizione nell'Albo Speciale
- Tipologie di Associati all'Istituto nell'Albo Speciale
- Contributo per l'ammissione all'Albo Speciale
- Modalità di partecipazione dei rappresentanti delle persone fisiche all'Assemblea dell'Istituto
- Le modalità di comunicazione della prevista convocazione dell'Assemblea alle persone fisiche iscritte all'Albo Speciale
- Gli ulteriori adempimenti che consentano l'esercizio del diritto di partecipazione all'assemblea da parte delle persone fisiche iscritte all'Albo Speciale mediante propri rappresentanti.
- Condizioni per il recesso e decadimento degli Associati all'Albo Speciale

ART. 2 - APPROVAZIONE, MODIFICA E DURATA DEL REGOLAMENTO

- a) Il regolamento interno è approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci, riunita secondo le modalità indicate dallo Statuto.
- b) Allo stesso modo, esso può venire modificato dall'Assemblea dei Soci
- c) Il regolamento, se non specificamente modificato, non ha scadenza.

ART. 3 - MODALITA' DI ISCRIZIONE ALL'ALBO SPECIALE DELLE PERSONE FISICHE

- a) Per essere ammesse all'Albo Speciale le persone fisiche candidate devono dichiarare la avvenuta presa visione dello Statuto e dei regolamenti che disciplinano la vita dell'Istituto, ed esplicitare la volontà di condividere i principi e gli scopi dell'Istituto nonché di attenersi alle disposizioni del citato Statuto, dei Regolamenti approvati dall'Istituto.
- b) I candidati potranno avvalersi dei moduli di iscrizione e del materiale informativo appositamente predisposti dall'Istituto, anche attraverso la modalità di iscrizione on line sul sito www.istitutocervi.it
- c) Il Consiglio di Amministrazione accetta o respinge, nel caso ricorrano condizioni ostative previste dallo Statuto per l'ammissione e/o revoca da socio, l'ammissione all'Albo Speciale.

ART. 4 - TIPOLOGIA DI ASSOCIATI ISCRITTI ALL'ALBO SPECIALE

- a) Le persone fisiche iscritte all'Albo Speciale possono essere:
 - o **Associati Ordinari:** coloro che versano la quota minima annuale di 10 € o superiore.
Al momento dell'iscrizione l'Associato riceverà una card annuale valida per un ingresso del titolare al Museo Cervi o ad iniziative dedicate comunicate di volta in volta. L'Associato avrà inoltre diritto a ricevere online le informazioni relative all'attività dell'Istituto. Di anno in anno il CdA dell'Istituto Cervi delibererà sulle eventuali forme di riconoscimento per gli Associati Ordinari
 - o **Associati Sostenitori:** chi concorre al conseguimento delle finalità dell'Istituto mediante il versamento di una quota annuale di almeno 100 €.

Al momento dell'iscrizione l'Associato riceverà una card annuale valida per un ingresso del titolare al Museo Cervi o ad iniziative dedicate comunicate di volta in volta. Di anno in anno il CdA dell'Istituto Cervi delibererà sulle forme specifiche di riconoscimento da riservare agli Associati Sostenitori.

- **Associati Volontari:** Potranno essere iscritte come volontari persone fisiche che svolgono un'attività duratura a sostegno della vita dell'Istituto. L'Istituto potrà conferire la qualifica di Associato Volontario all'Albo Speciale a persone che anche al di fuori del contesto locale, in sinergia con i Soci istituzionali, svolgono attività di supporto, divulgazione e promozione dei valori e dell'attività dell'Istituto, contribuendo a radicare la presenza su scala nazionale e internazionale. Le specifiche forme di collaborazione con associazioni di volontari sono disciplinate da apposite convenzioni, in armonia con i principi e le disposizioni di questo regolamento. Di anno in anno il CdA dell'Istituto Cervi delibererà sulle forme specifiche di riconoscimento da riservare agli Associati Volontari.
- b) Tutti gli Associati iscritti, indistintamente dalla loro qualifica, hanno pari diritti e doveri e pari rappresentanza negli organismi.
- c) Tutti gli Associati, con l'indicazione della loro qualifica, saranno elencati in un apposito albo digitale visibile sia nel sito dell'istituto Alcide Cervi, sia all'interno del Museo Cervi in un'apposita sezione del percorso.

ART. 5 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI ISCRITTI NELL'ALBO SPECIALE

- a) Gli Associati iscritti sono titolari degli stessi diritti dei soci ordinari (vedi art. 11 Statuto), ad esclusione del diritto di voto, che per i soci persone fisiche è esercitato mediante la nomina di rappresentanti.
- b) Gli Associati sono tenuti al versamento della quota associativa annua minima (o superiore), oppure a rinnovare la propria adesione attraverso le forme previste dal presente regolamento.
- c) Gli Associati iscritti all'Albo Speciale possono essere delegati dai Soci Fondatori o dai Soci Ordinari per la partecipazione, in rappresentanza di essi soci all'Assemblea ovvero di essere indicati all'Assemblea dai Soci Fondatori o dai Soci Ordinari per la elezione, in loro rappresentanza, negli organi dell'Istituto.

ART. 6 – PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLE PERSONE FISICHE ALL'ASSEMBLEA DELL'ISTITUTO

Gli Associati iscritti all'Albo Speciale possono nominare propri rappresentanti all'Assemblea dei Soci. La loro rappresentanza è proporzionale, in ragione di 1 delegato ogni 20 iscritti, per un massimo di 10 delegati. La proporzionalità è rapportata all'ampiezza della base degli iscritti con un rapporto di 1 a 10: 1 delegato ogni 20 con 200 iscritti; 1 delegato ogni 30 con 300 iscritti, 1 delegato ogni 40 con 400 iscritti ecc...

Per consentire alle persone fisiche la nomina dei propri rappresentanti, il Consiglio di Amministrazione comunica la prevista convocazione dell'Assemblea almeno 60 gg prima della data di effettiva convocazione.

Gli Associati intenzionati a partecipare all'Assemblea, nei 20 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di convocazione dell'assemblea, inoltrano la propria autocandidatura alla Presidenza dell'Istituto che avrà cura di compilare entro 10 giorni l'elenco delle disponibilità/candidature e renderlo noto ai soci iscritti all'Albo insieme al numero dei delegati eleggibili.

Ciascun Associato, nei 15 giorni che seguono la pubblicazione della lista dei candidati, potrà esprimere un numero di preferenze pari al 50% (arrotondato all'unità successiva) degli eleggibili (2 preferenze per 3 rappresentanti, 3 per 5 ecc.).

Il voto potrà essere espresso entro i termini previsti con mezzi anche telematici, a condizione che sia accertabile l'identità di chi esprime il voto (es. allegando copia del documento di identità ecc.).

Entro 10 giorni dalla data di convocazione dell'Assemblea il Cda comunica gli esiti della consultazione e proclama la nomina dei rappresentanti che parteciperanno all'Assemblea.

Art. 7 – ESCLUSIONE E RECESSO DALL'ALBO SPECIALE

- a) Per l'esclusione dell'Associato iscritto nell'Albo Speciale, valgono le norme dell'art. 13 dello Statuto relative all'esclusione del socio.
- b) Per il recesso dell'Associato iscritto nell'Albo Speciale, valgono le norme di cui all'art. 12 dello Statuto relative al recesso del socio.